

D.R. n 68/2024  
Prot. 483 del 07.11.2024

## IL RETTORE

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.2012;

**Visto** il Regolamento didattico di Ateneo vigente;

**Vista** la legge 9.5.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge 7.8.1990 n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. 22.10.2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

**Richiamato** il Manifesto degli studi 2024/2025;

**Visto** il proprio DR n. 91/2022 Prot. n. 1117 del 30/11/2022;

**Ravvisata** l'opportunità di ridurre l'attuale tempo di svolgimento delle prove di esame (45 minuti per i CdS e 40 minuti per i Master) per una migliore distribuzione dei turni ed una più snella gestione dei candidati;

**Sentito** il Presidente che propone, stante l'erogazione di 30 domande per prova, di ricalibrare il tempo in 35 minuti per tutti gli esami di CdS e Master;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2024

## DECRETA

### Art. 1 – Ammissione agli esami

- Lo studente è ammesso a sostenere l'esame se:
  - ha frequentato le ore di didattica erogativa nella misura minima del 70%;
  - ha partecipato alle attività di Didattica interattiva, comprese le prove in itinere, laddove previste;
  - è in regola con la propria posizione amministrativa e contabile.
- La frequenza delle attività è valutata mediante tracciamento in piattaforma.
- Per ciascun appello, lo studente potrà essere ammesso ad un massimo di 3 esami.

### Art. 2 – Durata degli esami

- Gli esami si svolgono nei tempi indicati dalla piattaforma di erogazione degli stessi.
- La durata delle prove scritte d'esame è, di norma, di trentacinque minuti.

### Art. 3 – Disposizioni finali

- Il DR n. 91/2022 Prot. n. 1117 del 30/11/2022 è abrogato
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito d'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Giampiero Di Plinio

